



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 4 (UNITÀ DI LINE) “POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE, EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE, SERVIZI SOCIALI”

REG. GEN.LE N. 232 DEL 08/04/2020

REG. SETT.31 DEL 08/04/2020

OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà - Emergenza rischio sanitario Covid 19. Gestione dei buoni spesa – Impegno di spesa e gestione dei rapporti commerciali e finanziari con i fornitori.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

VISTI gli artt. 107, c. 2, 3 e 109 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti dei Responsabili di Settore;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3/2020 del 31/03/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore 4 “Polizia Locale e Protezione Civile, Edilizia Economico Popolare, Servizi Sociali” e attribuite, con riferimento alle materie ed agli ambiti di attività di competenza, tutte le funzioni previste dall'art. 107 e 109 del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e da tutte le disposizioni normative in materia;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 20 del 17.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
- la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al suddetto Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2019 con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2020/2022, (art. 151 del d. Lgs n. 267 e art. 10 D. lgs n. 118/2011);

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/01/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), con l'assegnazione delle Risorse e degli Interventi ai Responsabili di Settore (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30/03/2020 con la quale è stata approvata e dichiarata immediatamente eseguibile la variazione di bilancio con cui si è accertata l'entrata straordinaria predisposta dal Governo, per il tramite della Protezione civile con apposita Ordinanza;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 183, comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;
- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del "T.U.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 26, i quali attribuiscono ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, gli atti di gestione finanziaria;

CONSIDERATO l'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale dovuto al diffondersi del COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30/03/2020, esecutiva, all'oggetto: "Misure urgenti di solidarietà - Emergenza rischio sanitario Covid 19. Determinazioni" con la quale, tra l'altro:

- ✓ sono stati forniti i seguenti indirizzi e determinazioni all'Assessorato alle Politiche Sociali, affinché

nell'ambito delle sue competenze, attraverso l'ufficio di riferimento:

- istituisca a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il servizio di erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, spendibili presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale che avranno aderito alla presente iniziativa. I parametri socio economici, sulla base dei quali verranno erogate le misure di sostegno sono i seguenti:

- che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a € 500,00 mensili;

oppure

- che il richiedente, in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto all'epidemia da Covid-19, abbia subito la sospensione della propria attività lavorativa e si trova in una situazione di precarietà economica temporanea tale da non permettere l'approvvigionamento alimentare.

Di seguito l'importo dei buoni spesa a secondo della composizione del nucleo familiare, per la copertura di un periodo di tempo pari a 14 giorni rinnovabili alla scadenza, a seconda della disponibilità di risorse, dando priorità ad eventuali nuovi beneficiari:

- 1) individuo singolo buono pari ad € 70,00;
- 2) nucleo familiare composto da due persone buono pari ad € 110,00;
- 3) nucleo familiare composto da tre persone buono pari ad € 150,00;
- 4) nucleo familiare composto da quattro persone buono pari ad € 190,00;
- 5) per ogni componente in più all'interno del nucleo familiare il buono di cui al punto sub.4 sarà aumentato di € 20,00;
 - ✓ è stata approvata la modulistica, in particolare, l'Allegato A) - Domanda per l'accesso alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare", l'Allegato B) - Scheda situazione reddituale del nucleo familiare, l'Allegato C) - Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all'iniziativa "Misure urgenti di solidarietà alimentare"; Allegato D) - Istanza di adesione, allegati alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
 - ✓ è stato stabilito
 - che, al fine di garantire il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, per accedere al beneficio occorre contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune al numero telefonico 375-5519705 per la verifica preliminare dei requisiti, verificati i quali saranno fornite le necessarie istruzioni per l'inoltro della richiesta utilizzando la modulistica predisposta. Al medesimo numero di telefono dovranno rivolgersi anche gli esercizi commerciali che intendono aderire all'iniziativa;
 - che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, tenendo conto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2020;
 - che per la realizzazione delle finalità di cui al medesimo provvedimento, l'Ufficio Servizi Sociali potrà coinvolgere soggetti appartenenti al terzo settore, che opereranno nel rispetto della normativa sulla riservatezza;
 - ✓ è stata nominata l'Assistente Sociale del Comune di Parabita responsabile dei procedimenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2020;

DATO ATTO CHE:

- la predetta modulistica, unitamente alla deliberazione della Giunta Comunale, è stata pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Notizie in data 31/03/2020;
- sono già pervenute al Comune le istanze per il rilascio di buoni spesa alimentari e le adesioni da parte degli esercenti di Parabita che si sono dichiarati disponibili alla fornitura di generi alimentari ai beneficiari, dietro presentazione e ritiro di un buono spesa emesso dal Comune, per il quale chiederanno il rimborso;

VISTO CHE:

- 1) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, all'art. 2 prevede:

"[...] 4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. [...]“

2) l'art. 26 comma 4 del Dlgs n. 33/2013, dispone:

“4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

3) il commerciante assieme alla consegna della merce deve emettere lo scontrino fiscale elettronico, in quanto, da un punto di vista civilistico, il negozio giuridico si perfeziona tra il beneficiario e l'esercente; mentre l'Ente è chiamato in causa solo per erogare una somma di danaro all'esercente in nome e per conto del beneficiario come una vera e propria delegazione di pagamento fuori campo IVA ex articolo 2, comma secondo lettera a) del DPR 633/72, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni: le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”;

4) che detti rimborsi non sono dunque soggetti né a fatturazione né ad emissione del CIG o altro strumento di tracciamento, come autorevolmente previsto da:

- IFEL nella sua nota ad oggetto: “Fondo solidarietà alimentare - Buoni spesa emessi dai Comuni” scaricabile al seguente link [<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10111-fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-emessi-dai-comuni>], che prevede:*

[...] Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall'Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l'utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull'argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l'obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso, ai sensi dell'articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell'operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l'opportunità di:

- indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l'articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l'esercente e il beneficiario del voucher/buono;*
- indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l'impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell'ente.*

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la

coerenza tra l'operazione d'urgenza messa in campo con l'Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

- ANAC nella sua delibera sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 consultabile on line al seguente link: [<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6805>], che prevede:

[...] Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.

Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l'appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l'appalto o la concessione aggiudicati per l'erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen-juris attribuito alla fattispecie.

A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali [...]"

CONSIDERATO CHE:

- gli operatori commerciali di generi alimentari presenti sul territorio comunale sono stati informati della possibilità di aderire alla presente iniziativa, mettendo a disposizione degli stessi la modulistica necessaria e fornendo tutte le informazioni utili;
- la individuazione del prezzo dei beni alimentari non dovrà subire alcun aumento, rispetto ai prezzi applicati ordinariamente dal commerciante;
- si rende necessario assumere l'impegno di spesa e tutte le indicazioni di dettaglio necessarie per la gestione dei buoni spesa e dei rapporti commerciali e finanziari con gli esercizi commerciali;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla sottoscritta;

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- **in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:**

- a) di essere legittimato ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- **in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:**

- a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

✓ **in relazione ai requisiti di carattere formale generale:**

- a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, avendo verificato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

RITENUTO necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 21, lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATO che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **DI RITENERE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 76.924,07 con imputazione sul capitolo 25.1 del bilancio del corrente esercizio, denominato "Spese per emergenza Covid 19 finanziate dal Ministero" Miss. 12 Progr. 05 Cod. 01.03.01.02.999, incassati sul Cap. 41.1, Rev. 411, Provv. n. 271/2020, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- 3) **DI DARE ATTO** che per l'acquisto dei beni alimentari di che trattasi, per le ragioni esposte in premessa, non sono necessari né il codice CIG né la fattura elettronica, in quanto gli adempimenti fiscali saranno assolti dal commerciante mediante l'emissione dello scontrino fiscale;
- 4) **DI STABILIRE** il seguente processo di gestione della spesa:
 - il Comune provvede alla consegna dei buoni spesa ai beneficiari individuati attraverso l'istruttoria effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, tenendo conto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 44/2020;
 - il Comune provvedere, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.parabita.le.it, alla individuazione degli esercenti commerciali di Parabita che si sono dichiarati disponibili alla fornitura di generi alimentari ai beneficiari dietro presentazione e ritiro di un buono spesa emesso dal Comune, per il quale chiederanno il rimborso;

- il beneficiario riceve il buono dal Comune e si reca presso L'esercente scelto dall'elenco pubblicato nella modalità sopra indicata;
- l'elenco degli esercenti aderenti all'iniziativa sarà periodicamente aggiornato;
- l'esercente riceve il buono, che ha la medesima dignità remunerativa della carta moneta e rilascia, con la consegna della merce, lo scontrino fiscale;
- l'esercente invia al Comune, ogni fine del mese, una rendicontazione amministrativa e non fiscale dei buoni spesa originali ritirati con relativo scontrino fiscale, al fine di averne il dovuto rimborso;
- il Comune, ricevuta la richiesta di rimborso, effettuati i controlli ritenuti necessari, entro 30 gg. dalla data di arrivo della richiesta, effettua un bonifico a favore dell'esercente dell'importo pari del valore nominale dei buoni restituiti;
- l'ufficio provvederà a comunicare il presente provvedimento agli esercenti che hanno aderito all'iniziativa e a fornire agli stessi ogni informazione utile e la modulistica per la richiesta di rimborso;

5) DI STABILIRE, ancora, che il buono spesa:

- potrà essere speso presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.parabita.le.it;
- potrà essere speso esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari;
- concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono;
- è personale e non è cedibile a terzi; il commerciante può accertare l'identità del beneficiario nominato sul retro del buono;
- sarà ritirato dall'esercizio commerciale per il rimborso del prezzo dal Comune intestatario;
- deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data di rilascio;
- non è documento fiscale e l'esercente deve emettere apposito scontrino, facendone una copia da allegare al buono da consegnare in Comune;
- non ammette duplicato e dovrà riportare, oltre al timbro del Comune, la firma dell'addetto al rilascio e la data di rilascio;

6) DI DARE ATTO che:

- ⇒ i buoni spesa saranno distribuiti secondo i criteri e i parametri stabiliti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 30/03/2020, per la copertura di un periodo di tempo pari a 14 giorni rinnovabili alla scadenza, a seconda della disponibilità di risorse, dando priorità ad eventuali nuovi beneficiari;
- ⇒ la presentazione delle istanze sarà possibile fino all'esaurimento delle risorse disponibili;
- ⇒ l'Ufficio predisporrà un registro dei buoni spesa rilasciati che viene conservato agli atti al fine della rendicontazione degli stessi;

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

8) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento:

- è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- sarà trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella Raccolta Generale, la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale;
- sarà trasmesso al Settore Finanziario e Contabile per i provvedimenti di competenza;

10) **DI RENDERE NOTO** che il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore 4 "Polizia Locale, Protezione Civile, Edilizia Economico Popolare, Servizi Sociali".

Parabita, 08/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Elisa GIANFREDA

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa												
Num.	Anno	Cap.	Art.	M.	P.	T.	M.A.	Descrizione	Importo	N.Imp	N.SubImp	
1	2020	25	1	12	05	1	03.01.02.99	Impegno di spesa per Misure urgenti di solidarietà - Emergenza rischio sanitario Covid 19. Gestione dei buoni spesa – gestione dei rapporti commerciali e finanziari con i fornitori.	76924,07	833		

Parabita, 08/04/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

COPIA

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 431

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 08/04/2020 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 08/04/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Elisa GIANFREDA